I più recenti orientamenti giurisprudenziali sui compiti in capo al coordinatore

Dalla Cassazione, casi pratici sulle responsabilità del CSE

I "coordinatori", nei cantieri edili, sono tra le figure professionali preposte a garantire condizioni di sicurezza e di salute dei lavoratori, titolari di **autonoma posizione di garanzia** che si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche. Il legislatore ha sempre posto particolare attenzione ai "cantieri edili" in quanto esposti, più di altri luoghi di lavoro, al verificarsi di infortuni; questa attenzione si è concretizzata in strumenti normativi specifici (si pensi al D.P.R. n. 164/1956), se non addirittura innovativi rispetto alle soluzioni giuridiche normalmente adottate. Non è un caso, quindi, se il D.Lgs. n. 494/1996, assorbito dal D.Lgs. n. 81/2008, cosiddetto Testo unico sicurezza, ha costituito la normativa più avanzata nella legislazione prevenzionistica.

di **Nicola D'Angelo**, *magistrato*

Allo scopo di consentire un'efficace programmazione della sicurezza nei cantieri edili e garantire condizioni di lavoro sicure, il legislatore ha coinvolto in prima persona il soggetto nell'interesse del quale l'opera è realizzata, il **committente.** Quest'ultimo è diventato il primo referente (unitamente al datore di lavoro) delle condizioni di sicurezza. In presenza, poi, di un rischio aggiuntivo, il cosiddetto "**rischio da interferenza" fra le lavorazioni di più imprese,** è stata prevista la nomina, da parte del committente, di tecnici in grado di intervenire adeguatamente; si tratta delle figure del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di quello per la fase esecutiva (CSE), tecnici, cioè soggetti esperti nel campo della sicurezza[1], messi in campo dal committente per garantire quel tipo di intervento che lo stesso non sarebbe in grado di assicurare. I coordinatori, come affermato dalla Corte di Cassazione[2], sono **titolari di autonoma posizione di garanzia** che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dalla normativa di riferimento, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche; al coordinatore per l'esecuzione sono riconosciuti dalla normativa anche **poteri a contenuto impeditivo in situazioni di pericolo grave e imminente.**

I compiti e le conseguenti responsabilità del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione non sono mutati nel passaggio dal D.Lgs. n. 494/1996 al D.Lgs. n. 81/2008; i compiti della prima figura, originariamente disciplinati dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 494/1996, sono ora testualmente trasfusi nell'art. 91, comma 1, mentre l'art. 5, D.Lgs. n. 494/1996, che aveva individuato gli "obblighi" del coordinatore per l'esecuzione, è stato ripreso senza alcuna modifica dall'art. 92, TU. Mentre il Testo unico ha introdotto alcune modifiche rispetto ad altri aspetti

1) *Per svolgere questo ruolo occorrono specifici titoli professionali e attestati di partecipazione a corsi di specializzazione.*
2) *Si veda Cass. pen., sez. IV, (9 luglio 2008) 3 ottobre 2008, n. 38002, Rv. 241217.*

della pregressa disciplina del D.Lgs. n. 494/1996 (per esempio, in relazione alle condizioni che impongono la nomina dei coordinatori, alla nomina del responsabile dei lavori ecc.), nulla è mutato rispetto ai compiti e alle responsabilità dei coordinatori una volta che questi sono stati nominati dal committente. Questo comporta che gli orientamenti giurisprudenziali sul ruolo e sulle responsabilità di tali figure, maturati sotto la vigenza del D.Lgs. n. 494/1996, sono perfettamente trasponibili alla disciplina del Testo unico.

Esaminando questa giurisprudenza, un dato che rileva immediatamente è quello dell'esiguo numero di pronunce della Suprema Corte; infatti, da una verifica delle decisioni reperibili presso il Centro Elaborazioni Dati (CED) della Corte di Cassazione è possibile individuare un numero assolutamente circoscritto di decisioni. A fronte del rilevantissimo numero di infortuni verificatisi in cantieri edili dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 494/1996 e del fatto che in buona parte dei cantieri sussistono le condizioni per la nomina dei coordinatori, sembra strano che solo poche volte il Supremo Consesso abbia dovuto esaminare le responsabilità dei coordinatori per la sicurezza; questo, tanto più se si considera che, nelle poche decisioni della Corte, i canoni ermeneutici adottati sono improntati a criteri di forte severità che lasciano poco spazio a un esonero di responsabilità dei coordinatori e, in particolare, del coordinatore per l'esecuzione. Qualunque sia la causa di questo dato statistico, deve riconoscersi che una limitata produzione giurisprudenziale e la ridotta casistica che a essa si accompagna, non consente di individuare quella che può definirsi la "lettura giurisprudenziale" della normativa di settore. Qualche utile indicazione, comunque, può rilevarsi da alcune pronunce emesse dalla Suprema Corte nel corso del 2008.

Controlli misurati sulle fasi di lavorazione

In una vicenda giudiziaria il coordinatore per l'esecuzione era stato tratto a giudizio - insieme al committente e al datore di lavoro - per rispondere del reato di concorso in omicidio colposo. Era stato verificato che un lavoratore, un marmista incaricato di pavimentare i rampanti della scala, era intento a trasportare una lastra di marmo lungo la medesima, unitamente a un altro lavoratore, quando era scivolato e caduto al suolo riportando gravissime lesioni a seguito delle quali era deceduto. Nell'originario procedimento veniva contestato:

- al datore di lavoro, il fatto di non aver installato idonei parapetti di protezione lungo la scala in costruzione, in violazione dell'art. 69, D.P.R. n. 164/1956;
- al committente (nominato anche responsabile dei lavori) di non avere valutato adeguatamente il piano di sicurezza e coordinamento;
- al coordinatore unico per la sicurezza (lo stesso soggetto era coordinatore sia per la progettazione sia per l'esecuzione), era contestato di:
  - aver redatto un piano di sicurezza e coordinamento (PSC) privo dei requisiti previsti;
  - non aver esercitato le necessarie verifiche sull'applicazione, da parte dell'impresa e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel PSC;
  - non aver verificato l'idoneità del piano operativo dell'impresa (POS) e la sua coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento;
  - non aver curato la cooperazione e il coordinamento delle attività dell'impresa e dei lavoratori autonomi;
  - non aver contestato all'impresa e ai lavoratori autonomi le inadempienze in materia di sicurezza segnalandole al committente;
  - non aver fatto sospendere la pavimentazione della scala, pur essendo evidente il pericolo per l'assenza dei parapetti.

Il Tribunale aveva dichiarato tutti gli imputati responsabili del reato loro ascritto; la Corte d'Appello aveva confermato il giudizio di condanna del coordinatore sulla base delle seguenti argomentazioni:

- in forza dell'art. 5, lettere *e)* e *f)*, D.Lgs. n. 494/1996 - oggi art. 92, lettere *e)* e *f)*, TU - spettano al coordinatore per l'esecuzione dei lavori i seguenti compiti:
  - segnalare al committente o al responsabile dei lavori l'inosservanza delle norme che stabiliscono gli obblighi dei lavoratori autonomi, le misure generali di tutela e gli obblighi dei datori di lavoro;
  - proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;

- dare comunicazione dell'inadempienza del committente o del responsabile dei lavori che non adotti alcun provvedimento alla Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro;
- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

questi compiti, così codificati, dimostrano che il rispetto delle prescrizioni di sicurezza da parte dei soggetti interessati **deve essere verificato dal coordinatore** per l'esecuzione dei lavori, non in occasionali sopralluoghi, ma **nel corso di costanti controlli misurati sulle fasi di lavorazione**, in modo da evitare pericolosi vuoti di vigilanza e da rendere effettiva e non meramente eventuale la tutela dei lavoratori;

- nel caso specifico l'ultima visita di controllo sul cantiere, da parte del coordinatore, avvenne circa 20 giorni prima dell'incidente mortale;
- il coordinatore era venuto meno, dunque, ai precisi obblighi di verificare, prima della posa in opera delle lastre di marmo sulla scala, la sussistenza delle misure minime di sicurezza inerenti allo specifico lavoro e di ordinare, in mancanza, l'immediata sospensione dei lavori per assicurare l'adempimento delle previsioni del piano di sicurezza;
- a nulla rilevava che nella specie vi fosse altro soggetto, in particolare il datore di lavoro, contemporaneamente gravato dallo stesso obbligo di prevenzione che incombeva sul coordinatore e che al datore di lavoro dovesse addebitarsi la scelta (dalla Corte di merito definita «*scellerata*») di eliminare i parapetti esistenti, stante la **indipendenza delle due funzioni di garanzia** rispetto ai rischi dei lavoratori;
- appariva irrilevante stabilire se i parapetti fossero o meno compatibili e in qual misura con il lavoro di posa in opera delle lastre di marmo sulla scala, posto che era preponderante il rilievo che il lavoratore era caduto per l'assenza di qualsiasi idoneo sistema di protezione, e il coordinatore era venuto meno ai suoi precisi obblighi il cui adempimento avrebbe impedito la caduta mortale.

A fronte di queste argomentazioni la difesa del coordinatore aveva proposto ricorso per Cassazione, rigettato dalla Suprema Corte che dava atto di condividere le valutazioni giuridiche e l'interpretazione normativa della Corte d'Appello circa il ruolo e i compiti del coordinatore. La Corte[3] aveva evidenziato che, correttamente, **ne era stata individuata la responsabilità** nella duplice violazione della **mancata verifica** circa la sussistenza delle misure minime di sicurezza, inerenti allo specifico lavoro di posa in opera delle lastre di marmo sulla scala, e della **mancata, immediata, sospensione dei lavori** per assicurare l'adempimento delle previsioni del piano di sicurezza. Del pari, la Corte dava atto di condividere il carattere indipendente della funzione di garanzia propria del coordinatore per l'esecuzione rispetto ai rischi dei lavoratori. Questa affermazione risultava in linea con una precedente decisione della stessa Corte[4] riguardante una vicenda in cui era stato contestato, al coordinatore per l'esecuzione, di non aver impedito una modifica del piano di sicurezza in esito alla quale il crollo del solaio aveva determinato la morte di un operaio. La Corte ha avuto modo di affermare, così, che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori **deve assicurare**, nel caso dell'effettuazione dei lavori, **il collegamento fra impresa appaltatrice e committente**, al fine di realizzare la migliore organizzazione, e ha il compito di **adeguare il piano di sicurezza** in relazione alla evoluzione dei lavori, di **vigilare sul rispetto del piano stesso** e di **sospendere**, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni; essendo questi i suoi compiti, sarà responsabile delle conseguenze derivanti dalla violazione di questa posizione di garanzia. La Cassazione[5] era giunta a una analoga decisione in una vicenda che riguardava un coordinatore in fase di esecuzione dei lavori condannato per mere violazioni della normativa di sicurezza (non si era verificato alcun infortunio) perché non aveva assicurato, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione di quanto previsto nel piano di sicurezza, in quanto a carico della ditta esecutrice dei lavori erano state riscontrate violazioni alla normativa di cui al D.P.R. n. 164/1956.

3) *Cass. pen., sez. IV, (ud. 9 luglio 2008) 3 ottobre 2008, n. 38002.*
4) *Cass. pen., sez. IV, 26 maggio 2004, n. 24010.*
5) *Si veda Cass. pen., sez. III, 12 ottobre 2004, n. 39869.*

Verifica, segnalazioni di inosservaze e sospensione dell'attività

In un'altra vicenda giudiziaria[6] il Tribunale e, poi, la Corte di appello avevano condannato il coordinatore per l'esecuzione per il reato di lesioni personali colpose (frattura con distacco osseo del cortile di sinistra e lussazione della testa del femore sinistro) commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'infortunio - che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi - si era verificato nel corso di lavori di scavo per la realizzazione di una rete fognaria; in particolare, era stato realizzato uno scavo, profondo circa 3,80 m, le cui parti laterali, sprovviste di armature di sostegno, erano improvvisamente franate, travolgendo con terra e pietre un operaio che stava procedendo sul fondo dello scavo alla pulizia dei detriti. L'infortunio sarebbe stato evitabile mediante l'apposizione di tavole di rivestimento alle pareti della trincea, tavole che, peraltro, a norma dell'art. 13, comma 2, D.P.R. n. 164/1956, avrebbero dovuto sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri; queste armature avrebbero evitato la caduta di una grossa zolla di asfalto che, distaccandosi, aveva trascinato il materiale terroso sottostante. La Corte di appello, esaminando la condotta del coordinatore per l'esecuzione, ha affermato che non competeva a questo soggetto predisporre le misure antinfortunistiche (gravando il medesimo sulla società appaltatrice) ma egli era tenuto a svolgere i compiti attribuitigli dalla legge; il corretto esercizio di questi compiti avrebbe evitato di vanificare il lavoro fatto nella fase progettuale consentendo di armonizzare, a fini di prevenzione, l'attività di soggetti diversi. Secondo la Corte, il CSE è tenuto a:

- operare l'attuazione delle disposizioni pianificatorie in tema di sicurezza;
- adeguare i contenuti del piano alle eventuali esigenze derivanti dall'evoluzione dei lavori;
- organizzare la cooperazione e il coordinamento tra le attività di tutti i datori di lavoro e i lavoratori autonomi coinvolti nella realizzazione dell'opera.

Dunque, questi sono innanzitutto compiti di **vigilanza e di controllo** e di **impulso collaborativo**, ma non solo; dopo aver svolto questa attività il coordinatore deve **segnalare al committente** (o al responsabile dei lavori) le eventuali inosservanze riscontrate proponendo i provvedimenti che devono essere adottati. Qualora il committente (o il responsabile dei lavori), senza fornire idonea motivazione, non adotta alcun provvedimento, il coordinatore per l'esecuzione deve dare comunicazione dell'inadempienza all'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro. Inoltre, sempre secondo la Corte, il CSE è titolare di specifici **poteri a contenuto impeditivo in situazioni di pericolo grave e imminente**; l'art. 5, comma 1, lettera *f)*, oggi sostituito dall'art. 92, comma 1, lettera *f)*, TU, ha previsto che lo stesso deve sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nella vicenda esaminata era stato accertato che il coordinatore, pur essendosi recato sul cantiere e avendo potuto verificare che lo scavo delle trincee aveva una profondità superiore a 1,50 m e un'angolazione di 90 gradi e che il terreno non era roccioso, non aveva contestato alla società esecutrice dei lavori che il piano di sicurezza e di coordinamento attestava l'insussistenza di lavori che esponessero i lavoratori a rischio di seppellimento a profondità superiore di metri 1,50 e, tanto meno, lo aveva segnalato all'amministrazione committente o al responsabile dei lavori. Dunque, aveva **omesso di segnalare al committente** (o al responsabile dei lavori) le inosservanze riscontrate e **non aveva disposto**, con provvedimento temporaneo e urgente, la **sospensione del lavoro di scavo**, nonostante la prevedibilità del distacco di porzione superiore della parete con il relativo rivestimento di asfalto.

In tale contesto, la Corte di appello aveva affermato la penale responsabilità del coordinatore per l'esecuzione rispetto a eventi conseguenti alla «*violazione della sua posizione di garanzia della sicurezza e della salute nei cantieri*», non avendo impedito un evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire; in realtà, l'art. 13, D.P.R. n. 164/1956 (oggi ripreso dall'art. 19, TU), aveva imposto di applicare armature di sostegno delle pareti quando, come si era verificato nel

6) *Si veda Cass. pen., sez. IV, (ud. 13 marzo 2008) 30 aprile 2008, n. 17502.*

caso in esame, la consistenza del terreno rapportata alla pendenza delle pareti non dia sufficienti garanzie di stabilità. Questo obbligo di applicazione di armature è imposto dalla legge come sistema di prevenzione assolutamente efficace e sicuro e deve essere attuato ogni qualvolta vi sia anche la sola prevedibile possibilità della presenza o della sopravvenienza di elementi destabilizzanti il terreno interessato allo scavo come, per esempio, l'accumulo di terreno di riporto di scavo ai bordi e l'infiltrazione di acqua nel terreno non roccioso. L'obbligo di adottare queste cautele spettava ad altri soggetti, ma il coordinatore avrebbe dovuto rilevare la sussistenza di questa condizione di pericolo (peraltro, non prevista nel PSC) e adottare i poteri che la legge gli conferisce il cui corretto esercizio avrebbe impedito la prosecuzione dei lavori e il verificarsi dell'infortunio. La decisione della Corte era stata impugnata in Cassazione, ma la Suprema Corte aveva rigettato il ricorso dando atto di condividere pienamente i criteri interpretativi adottati.

Mancato adeguamento delle misure all'evoluzione dei lavori

Altra vicenda giudiziaria - esaminata dalla Corte di Cassazione nel 2008[7] - ha riguardato un infortunio mortale verificatosi in un cantiere edile nel quale erano impegnate alcune ditte ed era deceduto il titolare di una delle ditte subappaltatrici. L'infortunio si era verificato mentre il lavoratore era intento a svolgere il proprio lavoro al secondo piano, probabilmente inserendo alcune viti in uno dei pannelli di cartongesso già collocati vicino al vano vuoto riservato all'ascensore; dal vano erano state rimosse le precedenti impalcature (servite alla costruzione) ed era stata collocata una protezione costituita da due assi incrociate e alcune tavole fino all'altezza di un metro da terra. Il lavoratore tragicamente era caduto e precipitato nel vano vuoto, con un volo di oltre 7 metri, morendo a seguito delle gravi ferite riportate.

Nel giudizio di primo grado il coordinatore era stato assolto; il tribunale aveva affermato che il PSC conteneva previsioni sufficienti a prevenire il rischio di cadute dall'alto e non si poteva fare carico al coordinatore di non aver informato il deceduto del piano di sicurezza e delle misure che lo stesso avrebbe dovuto adottare, in relazione allo specifico lavoro svolto, in quanto non era stato provato che il coordinatore fosse consapevole della presenza, nel cantiere, dell'impresa della quale il deceduto era titolare.

La Corte d'Appello, invece, aveva condannato il coordinatore ritenendo scontato che i parapetti, posti a protezione del vano scala, erano inadeguati, sia per altezza sia per resistenza, in relazione alle esigenze del lavoro che doveva essere svolto nei pressi, lavoro che imponeva di salire verso l'alto con l'ausilio almeno di qualche gradino di una scala; di questa inadeguatezza doveva rispondere il CSE, **attesa la posizione di garanzia** rivestita dal medesimo, che gli imponeva di tenere conto dell'evoluzione dei lavori e di attivarsi conseguentemente per fare adeguare, a tale evoluzione, le misure di sicurezza. Il coordinatore aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza che, però, veniva rigettato dalla Suprema Corte la quale dava atto di condividere i criteri interpretativi adottati dalla Corte d'Appello per giungere alla sentenza di condanna. La Corte, in primo luogo, ha evidenziato che l'imputato rivestiva sia il ruolo di coordinatore per la progettazione sia quello di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, cioè rivestiva il ruolo delle due figure introdotte dal D.Lgs. n. 494/1996 proprio al fine di assicurare maggiori condizioni di sicurezza nei cantieri in cui, come nel caso in esame, operano più imprese. Infatti, in queste situazioni **la compresenza di imprese** costituisce un fattore che **accentua il rischio di infortuni** e occorre garantire un efficace coordinamento tra le varie attività per controbilanciare il rischio aggiuntivo rappresentato dalla compresenza di più soggetti e dei rispettivi dipendenti. I compiti attribuiti dalla legge al coordinatore per la progettazione consistono essenzialmente nella redazione del piano di sicurezza e coordinamento, che contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, apprestamenti e attrezzature per tutta la durata dei lavori; il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, invece, ha il compito di:

7) *Si veda Cass. pen., sez. IV, (ud. 4 marzo 2008) 8 maggio 2008, n. 18472.*

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) che deve essere redatto da ciascuna impresa presente nel cantiere;
- adeguare il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
- vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni.

In questo quadro normativo, **la posizione dei coordinatori non si sovrappone** a quella degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza del lavoro, ma **si affianca** a essi per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e di controllo, la massima garanzia della incolumità dei lavoratori.

Secondo la Suprema Corte, applicando questi principi al caso oggetto di disamina, la Corte d'Appello aveva affermato correttamente che il piano di sicurezza (PSC), redatto dall'imputato, era generico e non adeguato rispetto alle mansioni svolte dal deceduto; al riguardo i giudici di appello davano atto che queste caratteristiche del piano di sicurezza possono derivare da una sorta di burocratizzazione routinaria nella redazione di questo documento, che avviene in genere sulla base di testi standardizzati, ma questo non giustificava l'inadeguatezza. Altrettanto correttamente i giudici di appello hanno sottolineato che questa lacuna poteva e doveva essere colmata attraverso una **concreta e puntuale azione di controllo** del coordinatore per l'esecuzione. In realtà, tale azione costituisce il contenuto tipico e specifico degli obblighi gravanti sullo stesso e la ragione della creazione di tale figura non vuole essere e non è una duplicazione di quella del datore di lavoro o del responsabile delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi, ma trova una sua propria ragione d'essere e un proprio ruolo nella specifica situazione della compresenza di più soggetti che operano nel medesimo cantiere, rendendo necessario quel coordinamento che la normativa ha imposto. Proprio questa azione - secondo la Corte - è mancata nel caso di specie. L'imputato, infatti, pur avendo redatto il piano di sicurezza e dovendo essere consapevole, pertanto, della necessità di lavori di controsoffittatura, ha omesso di porre in essere quella specifica attività di coordinamento e di controllo che avrebbe garantito l'adozione di idonee misure di protezione.

Peraltro, l'imputato, quando aveva effettuato l'ultimo sopralluogo del cantiere prima dell'incidente, non si era messo in contatto con il deceduto (così come in precedenza non aveva contattato gli altri imprenditori) e non era entrato nell'edificio; non gli era possibile, quindi, per sua negligenza, rendersi conto dell'evoluzione dei lavori e dell'inadeguatezza della protezione del vano ascensori rispetto all'attività di controsoffittatura che doveva essere realizzata. Sarebbe stato sufficiente sistemare parapetti a tutta altezza e maggiormente resistenti, ovvero mantenere i ponteggi montati all'interno del vano stesso in fase di costruzione per evitare di realizzare quelle condizioni di rischio che hanno dato causa all'infortunio. La caduta nel vano vuoto era stata resa possibile proprio dalla mancanza di adeguata protezione del vano stesso. Il coordinatore non aveva il compito di adottare materialmente queste misure, ma era tenuto a garantire che fossero attuate da altri; in assenza di tali condizioni, lo stesso avrebbe dovuto sospendere i lavori e segnalare il tutto al committente. In breve, qualora avesse fatto il proprio dovere, quell'infortunio non si sarebbe verificato e per, tali ragioni, deve essere ritenuto responsabile (*rectius* corresponsabile) dell'evento lesivo.

L'obbligo di "presenza" in cantiere

Dall'esame di queste come delle altre sentenze della Suprema Corte emerge che una questione non ancora adeguatamente esaminata in sede giurisprudenziale è quella relativa ai contenuti concreti della "presenza" del CSE in cantiere; una casistica sarebbe utile a stabilire quali sono i criteri che devono essere adottati laddove, per esempio, la violazione alla normativa di sicurezza (ed eventualmente l'infortunio) si verifichi in un momento in cui il coordinatore non è materialmente presente in cantiere pur avendo effettuato, in precedenza, i dovuti controlli non riscontrando nulla di irregolare. È necessario stabilire, cioè, sulla base di quali criteri è possibile valutare la posizione del coordinatore a fronte di situazioni violative della normativa di settore poste in essere in un momento successivo al suo

controllo. In altre parole, dovrebbe essere esaminato e sviluppato il tema del cosiddetto "**obbligo di presenza in cantiere**".
Nella prassi, infatti, è frequente che un coordinatore per l'esecuzione svolga questo compito in diversi cantieri e sarebbe un costo assolutamente proibitivo pretendere in ogni cantiere, anche nel più piccolo, una sua presenza costante. È vero, però, che il legislatore ha indicato obblighi e adempimenti, in capo al coordinatore, che devono essere assicurati costantemente senza interruzione alcuna. Nella giurisprudenza, con riferimento al datore di lavoro, è stato affermato[8] che il dovere di presenza costante, sul luogo di lavoro, deve essere inteso come obbligo di assicurare, **più che la presenza fisica**, che non è in sé necessariamente idonea a garantire la sicurezza dei lavoratori, la **"gestione" oculata dei luoghi di lavoro** mediante l'aver posto in essere tutte le misure imposte normativamente (informazione, formazione, attrezzature idonee e presidi di sicurezza) nonché ogni altra misura idonea, per comune regola di prudenza e di diligenza, a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.
In generale, occorre partire dal fatto che l'intera normativa di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, nel configurare alcuni obblighi a carico dei vari soggetti aventi compiti di questa natura (datore di lavoro, dirigente, preposto ecc.) non si preoccupa tanto di "quantificare" il livello di **presenza minima** che questi soggetti devono garantire sul luogo di lavoro, ma, piuttosto, di "qualificare" il loro apporto, di richiedere che costoro riescano a creare le condizioni per un **efficace sistema di gestione** delle aree di rischio professionale. Per quanto attiene, in particolare, al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, la Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato, nella fase preparatoria del D.Lgs. n. 528/1999, modificativo del D.Lgs. n. 494/1996, aveva osservato che i vari obblighi e i diversi adempimenti rischiavano di diventare meramente burocratici se non si trovava il modo di garantire un'effettiva presenza sul cantiere del CSE; a tale scopo, era stato suggerito di prevedere la redazione, almeno settimanale, di un verbale di andamento dei lavori. Il suggerimento non è stato accolto stante il fatto che la prestazione di sicurezza, che occorre garantire, è di tipo qualitativo e non quantitativo. Si correva il rischio, altrimenti, che formalizzando in termini "quantitativi", invece che qualitativi e sostanziali, il controllo che il CSE era tenuto a effettuare, si andava incontro proprio a quella deriva burocratica che si voleva evitare. Di fatto, non avrebbe alcun senso, soprattutto nei cantieri di modeste dimensioni, pretendere una **presenza continuativa**[9] del CSE; quello che conta è che lo stesso svolga il suo compito di **verificare concretamente** ciò che in cantiere avviene, secondo cadenze e tempistiche adeguate alla tipologia e alle dimensioni del cantiere, alle fasi lavorative e alle maggiori o minori condizioni di rischio presenti.
Una specifica indicazione normativa si ricava dall'art. 4, comma 3, D.P.R. n. 222/2003 - ripreso dall'Allegato XV al TU - il quale ha previsto che, **durante i periodi di maggiore rischio** dovuto a interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione deve **verificare periodicamente** la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano e, in particolare, il cronoprogramma dei lavori, se necessario. In coerenza con i principi sopra espressi deve ritenersi che l'art. 4, comma 3, D.P.R. n. 222/2003, specificando i compiti che il coordinatore è tenuto a svolgere nei momenti di maggiore rischio nei cantieri - rischio individuato nelle interferenze di lavoro - rafforzi l'obbligo di presenza nei momenti di maggiore rischio, quest'ultima da intendersi, non tanto con riferimento alla persona fisica del CSE, quanto alla corrispondente area funzionale del coordinamento esecutivo[10]. ●

---

8) *Si veda Cass. Pen., sez. IV, 19 gennaio 2005.*
9) *È opportuno sottolineare che il regolamento di attuazione (D.P.R. n. 544/1999) della legge quadro sui lavori pubblici (legge n. 109/1994) ha previsto, all'art. 127, che il direttore dei lavori dovrebbe svolgere le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Solamente quando ha disciplinato i compiti degli assistenti (con funzioni di ispettori di cantiere) ha previsto espressamente, all'art. 126, che devono essere presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano; solo rispetto a questi ha contemplato la presenza continuativa.*
10) *Per un approfondimento sul tema si veda, dello stesso Autore,* Infortuni sul lavoro: responsabilità penali e nuovo testo unico, *Maggioli 2008.*